

DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (art. 41 bis legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26)

Art. 1) Oggetto

1) La presente disciplina detta le norme relative al funzionamento dell'Osservatorio Regionale sulla condizione delle Persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio", quale organismo consultivo, di supporto tecnico-scientifico e formula proposte agli organi regionali in materia di disabilità, ai sensi dell'art. 41 bis della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).

Art. 2) Funzionamento e convocazione

1) L'Osservatorio è un organo collegiale ed è composto ai sensi del comma 4, dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009. Le decisioni sono assunte collegialmente.

2) L'Osservatorio, istituito presso la Giunta Regionale, ha come sede di riferimento, ai sensi della DGR 732 del 02 luglio 2013, la struttura regionale di area sociale e, nello specifico, il Servizio Famiglia adolescenza e Giovani (ora Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e integrazione socio sanitaria – DGR 1149 del 15/10/2013) della Direzione Salute, Coesione sociale.

3) Le sedute dell'Osservatorio, di norma, non sono pubbliche e si riunisce presso la sede di cui al comma 2).

4) Il Presidente dell'Osservatorio convoca le riunioni almeno quindici giorni prima della data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti per posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme ed in tempi diversi.

5) I componenti dell'Osservatorio possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque componenti dell'organo collegiale, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

6) In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle Istituzioni e tecnici regionali, come previsto ai commi 5 e 6 dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009 il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti dell'organismo.

7) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, la conduzione dei lavori è affidata al rappresentante indicato dal Presidente della Giunta Regionale. Ogni componente, in caso di assenza, può essere sostituito nelle singole riunioni da un supplente, previa anticipata comunicazione all'Osservatorio.

Art. 3) Validità delle riunioni

1) L'Osservatorio è validamente costituito alla presenza della metà più uno dei componenti.

2) Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma espressione unanime dell'organismo. Ove sia necessario procedere a votazione, l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese e le decisioni sono riportate all'interno del verbale della riunione. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate per appello nominale o per scrutinio segreto. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

3) Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della riunione, contenente i nomi dei presenti. I membri dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso. Il verbale sarà inviato prima della successiva riunione per favorire eventuali integrazioni e/o modifiche.

4) Prima dell'inizio dei lavori viene data lettura del verbale della riunione precedente e viene sottoposto all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio che possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni alle loro dichiarazioni o relativamente al verbale nella sua complessità.

5) Ove non abbia ricevuto richieste di modifiche o integrazioni, o a seguito delle modifiche di cui al comma precedente, il verbale viene firmato dal Presidente. Il verbale, una volta firmato, non può essere ulteriormente modificato.

Art. 4) Strutture di supporto

1) L'Osservatorio, per lo svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti di cui al comma 3 dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009 ha come referente regionale la Direzione regionale Salute Coesione sociale come previsto con QGR n. 732 del 02 luglio 2013.

2) L'Osservatorio, per le sue attività può anche avvalere delle associazioni del volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 25/05/1994 n. 15 "Disciplina del volontariato".

Art. 5) Modalità di svolgimento dei compiti

1) L'Osservatorio nell'ambito dei compiti di cui al comma 3 dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009 può, in particolare:

a) promuovere e sostenere le azioni intersettoriali propedeutiche alla definizione degli indirizzi delle politiche per le persone con disabilità e le loro famiglie, tra i diversi Uffici Regionali da un lato e le differenti competenze Istituzionali territoriali (EE.LL., Az. USL, Ufficio Scolastico Regionale, Università, ecc.) dall'altro, in maniera trasversale fra le competenze, fra i ruoli e fra le responsabilità;

b) favorire azioni di partecipazione e di integrazione tra le varie competenze così da poter determinare, nella organizzazione programmatica regionale, un significativo processo di condivisione, di tali obiettivi.

c) favorire il potenziamento delle attività di integrazione delle basi dati disponibili sul territorio nazionale, per quanto di sua competenza, al fine di contribuire all'azione di monitoraggio del processo di inclusione sociale delle persone con disabilità e di migliorare la conoscenza generale sulle loro condizioni di vita e di salute, in conformità all'articolo 31 della CRPD - *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* - e coerentemente a quanto previsto nel Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013.

d) L'Osservatorio, per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti di cui al comma 3 dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009, e per l'approfondimento di particolari tematiche, può prevedere, al suo interno, gruppi di lavoro con la partecipazione di propri componenti, che possono anche avvalersi di tecnici qualificati per l'espletamento delle azioni di studio ed analisi dei dati, nonché di tecnici indicati dalle associazioni dell'area della disabilità. Tali gruppi svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati allo stesso Osservatorio, che ne discute e delibera in merito.

2) L'Osservatorio per le specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio di cui al comma 3 lett. a), b) e c) dell'art. 41 bis della legge regionale n. 26/2009 si avvale del supporto tecnico-scientifico, a titolo non oneroso, dell'ISFOL, per la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema d'informazione e di raccolta dati nell'ambito delle politiche territoriali in materia di disabilità.

Art. 6) Relazione

1) Nove mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione (Programma d'Azione Regionale) da trasmettere alla Giunta regionale.

Art. 7) Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di Giunta regionale di approvazione e l'Osservatorio, nella prima riunione successiva all'entrata in vigore, fa proprio il medesimo.